

giorni; invece che a novanta siccome per l'addietro; i commissarii di esse, non assenti dalla città, dovessero assumere il loro incarico, e dentro un anno e un giorno lo dovessero assumere quelli, che fossero da lungi in paesi rimoti (1): perciò gl'interessi dei pupilli non restavano offesi per una troppo tarda amministrazione dei loro beni. I tutori poi, o commissarii testamentarii, venivano sorvegliati dai magistrati relativi, acciocchè mai non vi entrasse la frode a ledere la retta giustizia; nè potevano assumere veruna sentenza volontaria (2). I diritti delle vedove furono similmente tutelati, massime nelle parti della *Vadia*, come allora la si diceva, ovvero del *Vadimonio*, come nominolla il loro moderno, e ne fu raccomandata la sorveglianza al *Magistrato del proprio*. E sui testamenti poi quante leggi non furono stabilite?... particolarmente perchè fosse chiara e palese la vera e genuina volontà del testatore. Fu comandato infatti, che i testatori non impongano ai loro commissarii l'obbligazione di prestar fede e credenza a tuttociò che qualsiasi persona ecclesiastica dichiarasse, essere ordine ed espressa volontà del testatore; che non si possa lasciare verun legato a libera discrezione di un ecclesiastico, purchè nel testamento non sia stata specificata la quantità, la persona o il luogo a cui si debba consegnare il legato; che nessun pubblico notaro ardisca di scrivere un testamento sulla sola e semplice attestazione di una persona ecclesiastica (3). « Lo » scopo di questi provvedimenti, com'è manifesto, altro non fu, » dice il dotto Tentori (4), che di rendere difficile il passaggio dei » beni immobili ne' luoghi pii o ecclesiastici, contra l'intenzione, » forse non ben maturata, de' testatori secolari. » Quanto poi alle successioni *ab intestato*, voleva la legge (5), che i figli e figlie provenienti per linea mascolina siano ammessi per la persona del padre cogli altri figli del testatore non *per capi*, ma *per stirpe*; che le nipoti e pronipoti, di linea maschile vengano anch'elleno ammesse

(1) Nel cap. XLVIII.

(4) Stor. Ven. cap. I del lib. II, §. XIV.

(2) Cap. XLIX e L.

(5) Cap. LII.

(3) Cap. LVI.